



**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**SEZIONE LAVORO**

Composta da:

Fabrizia Garri

Maria Casola

Fabrizio Gandini

Giovanni Mimmo

Luca d'Addario

Presidente

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere Rel.

Oggetto:

PREVIDENZA

ALTRO

Ud.23/02/2026 CC

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al n. 22307/2020 R.G. proposto da:

Inps in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonella Patteri unitamente agli avvocati Giuseppina Giannico, Sergio Preden

**-ricorrente-**

contro

GM, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Nappi

**-controricorrente-**

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 1869/2019 depositata il 18/12/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/02/2026 dal Consigliere Luca D'Addario.



## FATTI DI CAUSA

1. La Corte d'appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia resa, in primo grado dal Tribunale di Como, ha rigettato il gravame proposto dall'INPS nella controversia con MG , accogliendo l'appello incidentale proposto da quest'ultima.
2. La controversia ha per oggetto l'accertamento del diritto al ricalcolo della pensione di vecchiaia ex art.1, commi da 3 a 5 della legge n.243/2004 e del supplemento di pensione ex art.7 legge n.155/1981.
3. Il Tribunale di Como, ritenuto che l'assicurata aveva compiuto 60 anni il 7.8.2011, in ragione dell'applicazione dell'art. 3 del D.M. 232 del 2006 e della finestra mobile prevista dall'art. 12 d.l. n. 78 del 2010, ha individuato nella data del febbraio 2013 quella di maturazione del requisito anagrafico e, affermata l'intervenuta decadenza triennale eccepita dall'INPS, ha accolto la domanda di ricalcolo ex art. 3 del D.M. 2.5.1996 del trattamento pensionistico e di retrodatazione dello stesso al 16.11.2014 (ovvero tre anni prima del deposito del ricorso giudiziale in primo grado).
4. La Corte territoriale, invece, rigettato il ricorso principale dell'INPS, ha accolto quello incidentale proposto dalla G ed ha escluso la maturazione della decadenza triennale (valorizzando la successione temporale rappresentata dalla comunicazione del provvedimento INPS - il 17.2.2017 -, dalla presentazione del ricorso amministrativo al Comitato provinciale INPS - il 20.3.2017-, dalla formazione del silenzio rigetto - il 18.7.2017 - e dal deposito del ricorso in primo grado - il 16.11.2017-), condannando l'Istituto a ricalcolare la pensione di vecchiaia a far data dal 7.2.2013.
5. Per la cassazione della sentenza ricorre l'Istituto previdenziale. GM resiste con controricorso.
6. Al termine della camera di consiglio il collegio ha riservato il deposito dell'ordinanza.



## RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo (art. 360 comma primo n. 3 c.p.c.) l'INPS lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, commi 26 e ss. della legge n. 335 del 1995 e 3 del D.M. n. 282 del 1.5.1996, per avere la corte territoriale ritenuto che la pensione liquidata a carico della Gestione separata ai sensi dell'art.3 del D.M. cit. - mediante cumulo dei contributi versati nella detta Gestione e nelle altre gestioni della AGO - possa avere decorrenza anteriore a quella nella quale l'assicurato ha presentato apposita istanza di liquidazione con il detto cumulo. Ad avviso dell'Inps il montante contributivo si può formare solo all'esito e per l'effetto dell'apposita domanda, con la conseguenza che la pensione non può decorrere da un momento antecedente in quanto prima dell'esercizio di tale facoltà di computo, i contributi versati nella gestione lavoratori autonomi in AGO (assicurazione Generale Obbligatoria) non possono essere oggetto di alcuna valutazione nella gestione separata.

2. Sul punto la Corte territoriale, richiamando i suoi precedenti conformi, ha disatteso l'eccezione sollevata dall'INPS, ritenendo che l'esercizio della facoltà di cui all'art.3 del D.M. n.282/1996 non incidesse sulla decorrenza del trattamento pensionistico, non avendo alcuna attinenza con essa, che resta quindi disciplinata dall'art.6 legge 23 aprile 1981, n.155.

3. Tanto premesso rileva il Collegio che questa Corte, nell'esaminare controversie del tutto sovrapponibili (cfr. Cass. nn. 21361 del 2021, 30256 e 30257 del 2022, Cass. nn. 36199, 36030, 30689, 29250 e 29234 del 2023; Cass. nn. 15322, 24887 e 30650 del 2024, Cass. n. 11583 del 2025, n. 6009 del 2026), ha chiarito che la data di decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia deve essere fissata dalla data della domanda amministrativa laddove l'assicurato abbia inteso avvalersi - come è avvenuto nel caso in esame - della facoltà di cui all'art 3 del D.M. n. 262/1996. È infatti in virtù di questa che gli iscritti alla gestione



separata possono chiedere, nell'ambito di detta gestione ed al fine di ottenere una pensione unica a carico di essa, il computo della contribuzione versata presso l'AGO e non, come riconosciuto dalla Corte di merito, in base all'art. 6 della legge n. 155 del 1981 (che disciplina la decorrenza delle pensioni di vecchiaia) dal primo giorno del mese successivo al compimento dell'età pensionabile (da ultimo, Cass. nn. 6797/2025 e 11580/2025). La domanda di pensione a carico della gestione separata, convogliando i contributi di altre gestioni, non può che segnare il momento nel quale decorre la pensione a carico della gestione separata nell'unica pensione commisurata al coacervo dei contributi; invero, il montante contributivo composto dai contributi versati in origine nella gestione separata e da quelli versati nell'AGO e poi computati nella gestione separata, si è potuto formare solo all'esito della apposita domanda effettuata dal pensionato, sicché la pensione non può che decorrere dalla data in cui l'assicurato si è avvalso della facoltà di computare i contributi maturati nell'AGO nella gestione separata a carico della quale veniva richiesta per la prima volta la pensione.

4. La Corte territoriale non si è attenuta a questi principi di diritto, ai quali il Collegio intende dare continuità, perché ha ritenuto che il trattamento pensionistico di vecchiaia decorresse dal primo giorno del mese successivo alla maturazione dei requisiti ex art.6 legge n.155/1981, e non dal giorno della presentazione della domanda ex art.3 del D.M. n.262/1996 (26/01/2017).

5. Il ricorso, pertanto, deve essere accolto e la sentenza deve essere cassata in riferimento al motivo accolto, con rinvio alla stessa Corte d'appello, in diversa composizione, che dovrà attenersi al principio di diritto secondo il quale, in tema di pensione di vecchiaia a carico della Gestione separata, quando l'assicurato si avvale della facoltà di computo dei contributi versati nell'AGO ai sensi dell'art. 3 del D.M. n. 282/1996, la decorrenza del trattamento pensionistico non coincide con il primo giorno



del mese successivo alla maturazione dei requisiti ex art. 6 della legge n. 155/1981, bensì con la data della domanda amministrativa volta a richiedere il computo e la liquidazione della pensione unica. Ciò in quanto il montante contributivo, risultante dall'unificazione dei contributi delle diverse gestioni, si forma solo a seguito dell'esercizio di tale facoltà e la pensione non può decorrere anteriormente alla relativa istanza.

6. La Corte territoriale provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

**P.Q.M.**

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte di appello di Milano in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23/02/2026.

Il Presidente  
Fabrizia Garri

